

IL PIANO CONTRO LE MAFIE E LE MISURE DI PREVENZIONE

di Rosario Di Legami
17 settembre 2010

La Legge n. 136 del 2010, definita "Piano straordinario contro le Mafie" e nata con il dichiarato obiettivo di "sconfiggere definitivamente la criminalità organizzata entro tre anni" (così si è espresso il Ministro dell'interno), aspira a razionalizzare l'intera normativa antimafia con riguardo alle misure di prevenzione, alle operazioni sotto copertura e alla certificazione antimafia, disciplinando poi la creazione delle stazioni uniche appaltanti e introducendo regole di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per il raggiungimento di tali obiettivi il ruolo dell'Esecutivo diventa centrale, visto che il "piano" è costituito da un articolato reticolo di deleghe al Governo, anche se sarebbe stato opportuno un approfondito confronto parlamentare, e non una "delega in bianco" al Governo.

Alcune delle più rilevanti disposizioni del Piano riguardano i sequestri e presentano aspetti positivi e negativi.

Sicuramente positiva è la volontà del legislatore di istituire un "diritto della criminalità organizzata", ed in questa direzione è condivisibile l'opera di razionalizzazione delle frammentarie norme in materia di sequestri e confisci. Di indubbia utilità è poi la previsione delle modalità per lo sgombero degli immobili definitivamente confiscati, atteso che la loro occupazione, spesso da parte degli stessi soggetti colpiti dalla procedura, rappresenta uno dei maggiori ostacoli al concreto utilizzo dei beni confiscati per finalità di pubblico interesse.

Un giudizio severamente critico, invece, merita l'introduzione di termini per la definizione del procedimento di prevenzione: è prevista la decadenza del sequestro se entro un anno e sei mesi (salvo la proroga per un massimo di un anno) non intervenga la confisca. In realtà, questo principio altro non è che la trasposizione del "processo breve" - che tante giuste polemiche ha suscitato - all'ambito delle misure di prevenzione, ed i suoi effetti possono essere dirompenti per la stessa efficacia dei sequestri, soprattutto per quelli riguardanti ingenti patrimoni. Tale previsione difatti si pone in insanabile contrasto con i carichi di lavoro dei Tribunali, con le esigenze probatorie del procedimento di prevenzione (indagini bancarie, perizie contabili, rogatorie internazionali, audizioni di decine di collaboratori di giustizia) e con le esigenze di approfondimento e di garanzia sottese al procedimento di prevenzione. È auspicabile che il legislatore delegato provveda ad allungare la decorrenza iniziale o a rendere il termine ordinario e non perentorio.

Il "Piano" regola poi i rapporti tra l'amministratore giudiziario e i terzi creditori, argomento dibattuto da decenni. La legge delega prevede, tra l'altro, che l'efficacia di tutti i contratti stipulati dalla società sequestrata rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa l'autorizzazione del giudice delegato, dichiara o di voler subentrare nel contratto ovvero di risolverlo. Questa previsione presenta palesi criticità: la sospensione del contratto, e quindi dei suoi effetti, non sarebbe di fatto praticabile ove riguardino prestazioni continuative, sicché bloccare i lavori attendendo l'esito della autorizzazione potrebbe essere pregiudicare la stessa prosecuzione della attività imprenditoriale. Sarebbe preferibile, quindi, stabilire in via ordinaria la prosecuzione dei rapporti contrattuali, e di porre come "condizione risolutiva" il provvedimento di conferma o recesso del tribunale, permettendo quindi all'amministratore di onorare medio tempore l'esecuzione dei contratti sino alla decisione dell'autorità giudiziaria.

Viene infine regolato il rapporto tra sequestro e misure concorsuali, prevedendo non solo che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano gestiti e destinati esclusivamente secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione, ma anche che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa fallimentare possano rivalersi sul valore dei beni confiscati. Quest'ultima previsione potrebbe essere molto pericolosa: il giudice fallimentare non dispone degli stessi poteri di verifica di cui dispone il tribunale penale, sicché permettere ai creditori della massa fallimentare di rivalersi sui beni confiscati senza alcuna incisiva verifica della loro buona fede pari a quella della prevenzione, significherebbe rendere permeabile la destinazione pubblicistica dei beni. È auspicabile quindi si preveda l'ammissione al passivo fallimentare solo dei crediti di cui sia stata preventivamente e positivamente verificata la loro esistenza in sede di incidente di esecuzione penale.

Alla luce delle osservazioni ce precedono, si pu² ritenere che l'emanazione di un organico piano delle mafie rappresenter¹ certamente un'importante occasione per armonizzare la disorganica normativa in materia di sequestri e confische, ma si pu² esprimere un pi¹ che legittimo scetticismo sul fatto che con tale legge verr¹ sconfitta definitivamente la criminalit¹ organizzata.